

## Modifiche al regime degli impatriati

Il 27 dicembre 2023, è stato pubblicato il d.lgs. N. 209 del 27 dicembre 2023 che ha modificato il c.d. regime impatriati. Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità.

Il nuovo regime si applica **ai contribuenti che a decorrere dal 01/01/2024:**

- **trasferiscono la loro residenza in Italia**
- **produrranno in Italia redditi da lavoro** dipendente, assimilato o autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni.

**Le caratteristiche** dell'agevolazione sono le seguenti:

- **detassazione pari al 50%** entro il limite di reddito annuo pari ad Euro 600.000,00. La detassazione è incrementata al 60% qualora il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore o in caso di nascita (o adozione) di un figlio durante il periodo di fruizione del regime agevolato;
- **la durata del regime agevolato è di 5 anni**, decorrenti dal primo periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento in Italia e nei quattro periodi di imposta successivi;
- **possibilità di fruire di ulteriori 3 anni** (con agevolazione massima del 50%) per chi si trasferisce in Italia entro il 31/12/2024 ed è divenuto proprietario di immobile residenziale entro il 31/12/2023 o comunque nei 12 mesi precedenti il trasferimento.

**Le condizioni** per poter fruire dell'agevolazione fiscale sono le seguenti:

- il lavoratore si **impegna a risiedere in Italia per almeno cinque anni**;
- il lavoratore **non è stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il proprio trasferimento**. Se il lavoratore presta, in Italia, l'attività lavorativa in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
  - sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  - sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  - l'attività lavorativa dovrà essere prestata per la maggior parte dell'anno nel territorio italiano;
  - i lavoratori devono essere in possesso di elevata qualificazione o specializzazione (D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007).

Per ulteriori informazioni

UFFICIO PAGHE

tel. 0173/226609-687

e-mail [libripaga@acaweb.it](mailto:libripaga@acaweb.it)

**Categoria**

1. News Paghe

**Data di creazione**

19 Gennaio 2024